

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

La presente costituzione municipale fu messa in atto col 1.º maggio 1816. — Nei comuni minori, tutti i possidenti maschi e maggiorenni, o i rappresentanti delle donne e dei minori, esclusi i militari, i parrochi e i debitori verso il comune, han voce nel convocato che in via ordinaria raccogliesi due volte l'anno per discutere il conto preventivo ed approvare il consuntivo. Il commissario, od il suo aggiunto, vi presiede, senza poter dar voto, nè determinare l'opinione, ma solo per vegliare alla regolarità, stendere il processo verbale, ed impedire che non vi si tratti d'altro fuorchè dell'amministrazione interna ed a norma dell'annunzio di convocazione.

La deputazione comunale è di tre membri, triennali, eletti dal convocato fra i possidenti, approvati dalla delegazione e che non sieno stipendiati nè dal regio erario nè dal comune. Uno di essi, scelto fra i tre primi estimati, sostiene anche le veci di deputato politico nelle terre dove non siede un commissario. La deputazione amministra il patrimonio del comune; vigila all'osservanza degli ordini superiori, all'annona, alla sanità; assume le prime informazioni dei delitti; dà guardie comunali, di finanza o di sicurezza può far arrestare un presunto reo. Opera per via di un agente comunale, nominato da essa e stipendiato dal comune; gli altri uffizi comunali, i maestri, medico, levatrice sono eletti dal convocato; due revisori gratuiti esaminano i conti. I comuni che abbiano più di 500 possessori, possono ottenere un consiglio di 50, dei quali almeno due terzi sieno fra i maggiori possidenti, il resto anche industriali, commercianti. Si rinnovano da sè ogni anno per terzo, e non possono farsi rappresentare da procuratori, come è concesso nei convocati.

Le città, regie o no, sono amministrate e rappresentate in via permanente da una congregazione municipale, presieduta da un podestà; e al consiglio di quaranta membri (sessanta nelle due